

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 10 Dicembre 2024

.....qt g'.52'

Stampato il 27 novembre 2024

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 127/2024	ord. 27 febbraio 2024 Corte di cassazione - Banca Popolare di Vicenza e altri	art. 2641, c. 1° e 2°, codice civile Società - Confisca - Previsione che assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato (nella specie, reato di aggioaggio di cui all'art. 2637 codice civile e reato di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'art. 2638 codice civile) - Denunciata obbligatorietà della misura - Omessa indicazione di parametri quantitativi correlati alle peculiarità del caso concreto - Violazione del principio, anche sovranazionale, di proporzionalità della risposta sanzionatoria - Violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Lesione del diritto, anche convenzionale e sovranazionale, di proprietà - rif. artt. 3, 27, c. 1° e 3°, 42 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 17 e 49, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	per G. Z.: Avv. Tullio PADOVANI Avv. Enrico Mario AMBROSETTI	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 158/2024	ord. 25 marzo 2024 Tribunale di Civitavecchia - C. G. c/ Regione Lazio e Gruppo politico organizzato denominato "Referendum e Democrazia"	<p>art. 9, c. 3°, legge 17/02/1968, n. 108; art. 2, c. 6°, decreto legislativo 07/03/2005, n. 82</p> <p>Elezioni - Presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio regionale - Ambito di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale - Esclusione delle attività e funzioni riguardanti le consultazioni elettorali - Esclusione dell'applicazione della firma digitale nel procedimento elettorale (nel caso di specie, nella sottoscrizione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio regionale) - Indicazione che, per gli elettori affetti da disabilità tali da impedire di apporre la firma autografa, la sottoscrizione può avvenire, in alternativa, con la firma digitale - Omessa previsione - Contrasto con la normativa sovranazionale - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità - Lesione del diritto di elettorato - Denunciata discriminazione in danno di quanti, in ragione della propria condizione, si trovano nell'impossibilità di apporre una firma autografa - Irragionevolezza della scelta del legislatore di distinguere nell'uso della firma digitale tra procedimento referendario e procedimento elettorale</p> <p>- rif. artt. 2, 3, 48 e 49 Costituzione; art. 25, par. 2, regolamento UE 23/07/2014, n. 910</p>	<p>per C. G.: Avv. Harald BONURA Avv. Michele PROVERBIO Avv. Giuliano FONDERICO</p> <p>per Gruppo politico organizzato denominato "Referendum e Democrazia": Avv. Maria Elisa D'AMICO Avv. Filomena GALLO</p>	ANTONINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 134/2024	ord. 29 maggio 2024 Tribunale di Milano - Filomena Carlomagno e altri c/ Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza e altri	<p>art. 1 bis decreto-legge 18/10/2023, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 15/12/2023, n. 191</p> <p>Impiego pubblico - Trattamento economico - Personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro - Previsione che per costoro debba esser scomputata dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 91 del 2022 - Denunciata disposizione in base alla quale al medesimo personale spetterebbe, in sede di armonizzazione del trattamento economico spettante per l'anno 2022, un incremento parziale dell'indennità di amministrazione, attesa la compensazione con quanto già percepito a titolo di "una tantum", ex art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come convertito - Introduzione di un meccanismo di compensazione nell'ambito della sola armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte di disposizioni che hanno garantito l'armonizzazione di tali trattamenti per tutto il resto del personale del comparto Ministeri, senza alcuna forma di compensazione con altre voci retributive o indennitarie - Previsione discriminatoria visto il trattamento differenziato di posizioni analoghe - Disposizione discriminatoria poiché destinata a trovare applicazione in un contenzioso già instaurato che, in assenza di tale previsione, si sarebbe ragionevolmente concluso, nel giudizio principale, con l'accoglimento integrale della domanda anche per l'annualità 2022 - Norma destinata a incidere, per l'anno 2022, sul trattamento retributivo del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a dispetto delle pattuizioni collettive di settore - Lesione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni - Violazione del principio di</p>	<p>per Lucia Abategiovanni e altri: Avv. Domenico MENORELLO</p> <p>Avv. Stato: Gianni DE BELLIS Avv. Stato: Pietro GAROFOLI</p>	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

ragionevolezza, poiché, anche giustificando lo scomputo della sola indennità una tantum succitata, a ragione di contenimento della spesa pubblica, l'equilibrio finanziario verrebbe garantito con il sacrificio del solo personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro

- rif. artt. 3 e 39 Costituzione